



**ROMA
CAPITALE**

Municipio Roma XVI



1861 > 2011 >>
150° anniversario Unità d'Italia



GRUPPO LAICO DI RICERCA
Associazione Culturale



GARIBALDINI PER L'ITALIA

LA REPUBBLICA ROMANA del 1849
162 anni dopo...

UNA FIACCOLATA AL GIANICOLO

Per incontrarci, riflettere e fare memoria

di chi offrì la vita sul Gianicolo e altrove, nel giugno del 1849, per la difesa della Repubblica Romana e della sua formidabile esperienza di democrazia e laicità

Per ricordare

i Principi Costituenti in questi nostri tempi inquietanti, tempi di neorazzismi, regressione culturale e politica e fondamentalismi religiosi

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2011

ore 19,30 - 23,00 Villa Pamphilj - Arco dei Quattro Venti *(ingresso da Via di S. Pancrazio)*



Garibaldi conduce la difesa della Repubblica Romana (Disegno dell'epoca)

PARTECIPANO

A.M.I. Associazione Mazziniana Italiana - A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - F.I.A.P. Federazione Italiana Associazioni Partigiane - Comitato di Quartiere Monteverde Quattro Venti - Banda Nazionale Garibaldina di Mugnano (Pg)

Con il patrocinio del Municipio I e del Municipio Roma XVI

Via del Fontanile Arenato, 206 - 00163 Roma
Tel. 06 / 6386005 - 335 6856880
www.garibaldini.org - info@garibaldini.org

Via Virgilio, 8 - 00040 Ardea (RM)
Tel. 06/9300526
www.gruppolaico.it



LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA DEL 1849

PRINCIPII FONDAMENTALI

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.

II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.

III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.

IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.

V. I Municipii hanno tutti eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato.

VI. La piú equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.

VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale.